



COMUNE DI OSIMO

ORDINANZA SINDACALE DEL 07/05/2020

Protocollo n. **11484**

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL D.P.C.M. DEL 26/04/2020 CON ENTRATA IN VIGORE DAL 04/5/2020 AL 17/05/2020

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica nella cosiddetta "Fase 2" e l'eventuale rischio di nuovi possibili contagi tra i cittadini;

Ritenuto, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine indicato dal DPCM del 26/04/2020, ovvero al 17/05/2020 specifiche misure volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, con particolare riferimento alla razionalizzazione degli spostamenti pedonali e veicolari nel territorio osimano per le attività motorie o sportive all'aperto nonché alla riapertura dei parchi, giardini pubblici e cimiteri comunali;

Al fine di perseguire gli obiettivi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 e ritenuto opportuno in questa fase iniziale, limitare l'apertura ad una fascia oraria dei parchi, giardini pubblici e cimiteri comunali al fine di agevolare il controllo da parte dell'ordine nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza;

Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

- 1 Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 1 comma 1 lettera "E" del DPCM del 26/04/2020, la chiusura di tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini fino al 17/05/2020, salvo norme sovraordinate.

- 2 Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 1 comma 1 lettera "E" del DPCM del 26/04/2020, l'apertura dei parchi e giardini sarà condizionato dal divieto di assembramento di persone, dall'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell'utilizzo di mascherine per la protezione delle vie respiratorie per uomini e donne di età superiore ai 6 anni, rimane consigliato anche l'utilizzo di guanti preferibilmente monouso. Se si utilizzano i guanti monouso questi dovranno essere gettati nell'apposito e dedicato contenitore dei rifiuti.

Si potranno usufruire dei seguenti parchi e giardini dalle ore 16.00 alle ore 19.00:

Osimo centro storico: giardini di Piazza Nuova con esclusione dell'area attrezzata per il gioco dei bambini.

Osimo centro: Piazzale Europa, Parco "Centro Aquilone" con esclusione dell'area attrezzata per il gioco dei bambini, Parco di Via 8 Marzo.

Osimo Est: Parco in prossimità della scuola "Fornace Fagioli" con esclusione dell'area attrezzata per il gioco dei bambini.

Frazione Campocavallo: giardini di Via del Covo (dietro il Santuario della B.V di Campocavallo) ed il Parco "Verde Energia Astea",

Frazione Padiglione: giardini di Via Po' con esclusione dell'area attrezzata del gioco dei bambini.

Frazione San Sabino: giardini di Via San Gabriele con esclusione dell'area attrezzata del gioco dei bambini.

Frazione Villa: giardini nei pressi dell'impianto sportivo Palabaldinelli.

Frazione Casenuove: giardini di Via MonteCatria.

Frazione San Paterniano: parco nei pressi della Chiesa con esclusione dell'area attrezzata per il gioco dei bambini.

Frazione Santo Stefano: parco nei pressi della Chiesa con esclusione dell'area attrezzata per il gioco dei bambini.

Frazione Aspigo: giardini di Via Edison con esclusione dell'area attrezzata per il gioco dei bambini.

Frazione San Biagio: giardini di Via Pascoli e di Via D'Annunzio.

Frazione Abbadia: giardini di Via Bambozzi con esclusione dell'area attrezzata per il gioco dei bambini.

Frazione Osimo Stazione: giardini di Via Chico Mendez e del parco Augusto Mancinelli.

Frazione Passatempo: giardini Parco degli Angeli con esclusione dell'area attrezzata per il gioco dei bambini

- 3 Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 1 comma 1 lettera "I" l'apertura dei luoghi di culto, ovvero dei cimiteri comunali, sarà condizionato dal divieto di assembramento di persone, dall'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dall'utilizzo di mascherine per la protezione delle vie respiratorie, rimane consigliato anche l'uso dei guanti e/o gel igienizzante. I guanti dovranno essere gettati negli appositi contenitori posti all'uscita dei cimiteri. Si potranno usufruire dei cimiteri comunali dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Nell'eventuale concomitanza di ingressi pubblici con una cerimonia funebre, si darà precedenza all'ingresso dei partecipanti di quest'ultima.

- 4 Nel rispetto dell'allegato 5 del DPCM del 26/04/2020, tutti gli esercizi commerciali dovranno esporre, prima dell'ingresso, l'obbligo di utilizzo di mascherine per la protezione delle vie respiratorie e dei guanti mono uso. Inoltre tutti gli esercizi commerciali dovranno prevedere all'uscita, un apposito contenitore dei rifiuti destinato esclusivamente per i guanti monouso.

- 5 Al fine di ridurre il rischio da contagio, il gestore per lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Osimo, Astea spa, dovrà fornire per i parchi, giardini indicati e per tutti i cimiteri comunali, appositi contenitori per lo smaltimento dei guanti monouso
- 6 Il rispetto di quanto ordinato nonché di, sarà affidato alle forze dell'ordine presenti sul territorio.
- 7 Di trasmettere a mezzo pec, la presente ordinanza alla Prefettura di Ancona
Pec: protocollo.prefan@pec.intemo.it
- 8 Di trasmettere la presente ordinanza alla Polizia Locale, per le azioni competenti. - sede -
- 9 Di trasmettere a mezzo pec, la presente ordinanza alla Polizia di Stato commissariato di Osimo
Pec: cornm.osimo.an@pecps.poliziadistato.it
- 10 Di trasmettere a mezzo pec, la presente ordinanza alla Stazione Carabinieri di Osimo
Pec: tan23061@pec.carabinieri.it
- 11 Di trasmettere a mezzo pec, la presente ordinanza alla Guardia di Finanza - Tenenza di Osimo
Pec: AN1310000p@pec.gdf.it
- 12 Di notificare a mezzo pec, ai sensi della legge 225/2016 e succ. mod., la presente ordinanza ad Astea spa, quale gestore per smaltimento dei rifiuti.
Pec: astea@legalmail.it
- 13 Di notificare a mezzo pec, ai sensi della legge 225/2016 e succ. mod., la presente ordinanza alla Società Osimo Servizi spa.
Pec: [osimoservizispa\(a\).legalmail.it](mailto:osimoservizispa(a).legalmail.it)
- 14 Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale e di dare massima diffusione alla cittadinanza;

DISPONE


che nel caso di violazione del presente provvedimento si applica al sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 ad € 500 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

a seguito di errata corrige

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. n. 241/1990 e succ. mod. contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente al T.A.R. Marche, oppure è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Osimo il 07/05/2020

Il Sindaco

Pag. 4/4